



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 89 DEL 05/03/2014

OGGETTO: Lotta e contenimento del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*).
Recepimento dell'ordinanza del presidente della regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006

IL SINDACO

VISTI

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;
- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive,

Ordinanza del Sindaco N. 89 del 05/03/2014

Pagina 1 di 7

misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse.

- i pareri tecnico-sanitari ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alle Determinazioni emesse dal Servizio fitosanitario regionale novellate nella Ordinanza del Presidente;

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae), in grado di portare in breve tempo alla morte degli esemplari di palma attaccati. E' un parassita particolarmente aggressivo, potenzialmente pericoloso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- i primi focolai di Punteruolo rosso della palma sono stati rinvenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortoli, successivamente si sono estesi all'intera Ogliastra e ai comuni del sud dell'Isola a partire dal focolaio di Capoterra. A novembre 2013, secondo i dati ufficiali, il punteruolo è presente in tutte le otto province sarde, con 13 comuni classificati in "zona di contenimento", 56 in "zona infestata" e 93 in "zona cuscinetto";
- il Servizio fitosanitario regionale, a partire dalla prima metà del 2008, ha emanato una successione di misure fitosanitarie urgenti e prescrizioni obbligatorie atte a cercare di eradicare o contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* nei luoghi di rinvenimento e in ultimo il *Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna* approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013;
- la Regione Sardegna ha in corso di esecuzione un programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme che definisce il ruolo degli enti regionali competenti e il coordinamento delle Province nella funzione di sovrintendenza e assistenza ai Comuni della Sardegna;
- Il Presidente della Regione Sardegna con Ordinanza n. 3 del 31/12/2013 ha emanato "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006;

RILEVATO CHE

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) ha natura prescrittiva e prevede che tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme sono obbligati ad adottare specifiche misure fitosanitarie preventive o di risanamento;
- le misure fitosanitarie preventive del predetto Piano d'Azione Regionale impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere autonomamente ad eseguire accurate ispezioni visive periodiche al fine di individuare precocemente sintomi; provvedere alla potatura o defogliazione durante il periodo invernale, coprire e disinfettare le ferite; eliminare i residui della potatura; intervenire preventivamente con prodotti insetticidi autorizzati;
- le misure fitosanitarie di risanamento impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere alla realizzazione di trattamenti insetticidi (chimici o biologici) esoterapici o in endoterapia ovvero, in caso di irrimediabile compromissione della pianta, all'immediato abbattimento della stessa e successivo suo interrimento o distruzione meccanica mediante cippatura;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 dispone che il trasporto e gestione del rifiuto da palma abbattuta per attacco da punteruolo rosso possa essere realizzato in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006, distinguendo fra loro le due casistiche dei comuni ricadenti in "zone di contenimento" - "zone infestate" rispetto ai comuni ricadenti in zone "indenni", essendo tale attribuzione da ricondursi agli aggiornamenti delle mappe regionali diffuse dal Servizio fitosanitario regionale.
- che l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 individua una disciplina specifica e una procedura organizzativa su base comunale da adottarsi mediante emanazione di apposita Ordinanza sindacale di recepimento a seconda della classificazione attribuita al comune.

PRESO ATTO

- che il Comune di Olbia è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) tra i comuni ricadenti nelle zone di insediamento e contenimento;
- che la sopra richiamata Ordinanza Presidenziale prescrive che i Comuni della Sardegna ricadenti nelle zone di insediamento e contenimento devono provvedere a disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza presidenziale nel BURAS, apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 dovrà prevedere, testualmente:
 - la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;
 - per il proprietario o detentore di palma:
 - l'obbligo di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa il Comune dovrà provvedere a:
 - l'individuazione dei centri comunali di interrimento e/o di messa in riserva e compostaggio;
 - istituzione di procedimento di regolamentazione dei centri comunali di interrimento e/o di messa in riserva e compostaggio, e predisposizione della necessaria modulistica di corredo;
 - l'autorizzazione al trasporto del rifiuto, dal punto di taglio al centro di interrimento e/o di messa in riserva e compostaggio, a favore di qualunque soggetto pubblico o privato, proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, che ne faccia istanza;
 - la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro comunale di interrimento e/o di messa in riserva e compostaggio secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);

Ordinanza del Sindaco N. 89 del 05/03/2014

- che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
- che qualora ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;
- In caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo eco centro comunale a seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, il Comune disporrà del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

RICHIAMATI

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 192 del D.Lgs n. 152/2006 commi 1-4 relativi al "divieto di abbandono" e il Titolo VI Capo I "sanzioni"

VISTO L'ART. 50, COMMA 5, E 54 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATA

- l'urgenza di provvedere all'emanazione dell'ordinanza, al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale in applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE

ORDINA

- Di ottemperare, per ragioni indicate in premessa, a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 3 del 31/12/2013;
- la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i cittadini delle prescrizioni obbligatorie previste dal Piano d'Azione Regionale di trattamento Fitosanitario tramite il sito istituzionale;
- l'obbligo a ciascun proprietario o detentore di palma l'adozione delle misure fitosanitarie previste nel Piano di Azione Regionale e l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- Per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con l'abbattimento delle palme irrimediabilmente compromesse, l'obbligo, dei cittadini detentori o

Ordinanza del Sindaco N. 89 del 05/03/2014

proprietari, di comunicare al servizio di Manutenzione gestione parchi e verde cittadino del Comune di Olbia, attraverso comunicazione scritta, la data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione. Il Comune provvederà a notificare l'informazione al Servizio Fitosanitario Regionale e contestualmente alla Provincia di competenza.

DISPONE CHE

- in caso di palme irrimediabilmente compromesse dall'attacco del punteruolo e per le quali, si renda necessaria l'adozione della misura di abbattimento della pianta, si proceda all'interramento ovvero se non fattibile alla cippatura della stessa presso il punto di taglio nel rispetto delle misure di precauzione fitosanitaria. Il titolare dovrà comunicare al Servizio comunale Manutenzione, gestione parchi e verde cittadino la data di esecuzione delle operazioni;
- qualora l'operazione di interramento o cippatura presso il punto di taglio non sia attuabile, il titolare della palma abbattuta che ne faccia istanza è autorizzato dall'Ufficio preposto al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva del rifiuto di palma;
- la gestione del rifiuto derivante dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso è disciplinata secondo la procedura di cui all'art. 191 in deroga agli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti espressa dalla presente Ordinanza;
- venga individuato come centro di compostaggio l'impianto della Ditta Sarda Compost, ubicato nella Località Spiritu Santu - Olbia;
- che in caso di necessità sarà individuato, con atto successivo, un altro punto di interramento e/o messa in riserva e compostaggio;
- L'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio all'impianto di compostaggio a favore di qualunque soggetto pubblico o privato che ne faccia istanza, proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, sia rilasciata dal Servizio di Manutenzione, gestione parchi e verde cittadino del Comune;
- chiunque venga autorizzato al trasporto del rifiuto, dal punto di taglio al centro comunale di interramento e/o messa in riserva e compostaggio, è obbligato a rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale atte ad impedire la dispersione accidentale dell'insetto durante il tragitto mediante l'impiego di reti antisetto, teloni, etc;
- è demandato al Servizio Manutenzione, gestione parchi e verde cittadino del Comune il compito di effettuare con regolarità la trasmissione delle sopradette comunicazioni relative alle palme trattate, alla Provincia di competenza e al Servizio fitosanitario regionale;
- sono demandate al Servizio di Manutenzione, gestione parchi e verde cittadino del Comune i seguenti procedimenti e attività da redigersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale:
 1. la mappatura delle palme di proprietà comunale su base digitale georiferita;
 2. la predisposizione, di concerto con i servizi provinciali competenti e gli ispettori fitosanitari dell'Agenzia Laore, del "Progetto Comunale" per la salvaguardia delle palme pubbliche comunali ad alto valore storico, paesaggistico, ambientale, socio-ricreativo;
 3. il tempestivo avvio delle misure fitosanitarie per le palme individuate dal "Progetto Comunale";
- l'operazione di cippatura delle parti di piante abbattute presso il centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale è a cura e spese del Comune. Tutte le altre operazioni esterne

al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale sono a cure e spese del titolare della palma oggetto della misura fitosanitaria.

- Il Servizio Manutenzione, gestione parchi e verde cittadino del Comune di Olbia, valutato il volume di cippato di palma accumulato presso il centro comunale, a seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, disporrà del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;
- sia data, a cura degli uffici comunali, ampia diffusione ai cittadini dei contenuti della presente Ordinanza mediante comunicati stampa e altre forme di comunicazione diretta mediante incontri da indirsi anche con la partecipazione dei tecnici della Provincia;
- è rilevante che l'azione di sensibilizzazione pubblica sia finalizzata alla conoscenza del punteruolo rosso da parte della popolazione e alla esecuzione da parte dei titolari di palma delle necessarie misure fitosanitarie e in particolare di quelle di prevenzione (trattamenti insetticidi preventivi, etc);
- per le ragioni sopra esposte siano pubblicate nel sito istituzionale del Comune, in apposito riquadro in evidenza, tutte le informazioni e atti quali, oltre la presente Ordinanza, il Piano di Azione regionale e l'Ordinanza Presidenziale n. 3 del 31/12/2013, la modulistica di corredo funzionale alla migliore attuazione delle prescrizioni;
- in caso di inottemperanza il trasgressore sarà sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 7 bis del DLgs 267/2000 e in ulteriore fase ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale;
- in caso di constatazione di inottemperanza da parte del titolare per ragioni insuperabili è riservato al sindaco la valutazione a procedere con atti dispositivi di intervento sostitutivo da parte del Comune.

DISPONE ALTRESI' CHE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

Per la sua attuazione:

- al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia- SEDE;
- al Dirigente del Settore Finanziario per gli adempimenti di propria conoscenza;
- alla Ditta Sarda - Compost srl - sede di Olbia;
- alla De Vizia Transfer SpA - sede di Olbia;

Per la sua totale diffusione:

- al CED del Comune di Olbia - SEDE;
- gli organi di stampa per la massima pubblicizzazione e conoscenza della stessa.

Al fine della sua corretta applicazione e l'irrogazione delle eventuali sanzioni:

- al Comando Polizia Municipale del Comune di Olbia – sede;

AVVISA CHE

- la presente ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, al Ministro della Salute e Ministero delle Attività Produttive ed inoltre è

fatta comunicazione al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia;

- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale

INFORMA CHE

- a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione

Olbia, 05/03/2014

Il Responsabile di Procedimento
Ing. Antonio G. Zanda

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto

firmato

digitalmente